



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE
Direzione per le strategie

Roma, 16 giugno 2010

Agli Uffici Regionali e loro Sezioni distaccate

Loro sedi

Agli Uffici della Direzione per i giochi
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -

Sede

Al Responsabile per le attività normative, legali e
contenziose
Dott. Roberto Fanelli

Sede

Prot. n 1789 /Strategie/UD

Al Responsabile per i controlli, l'audit e la sicurezza
Dott. Salvatore Lampone

Sede

OGGETTO: art. 88 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).

Ai fini delle attività di controllo svolte da codesti Uffici in materia di raccolta di gioco esercitata in assenza di rapporto concessorio e punito ai sensi dell'articolo 4 delle legge n. 401 del 1989, si porta a conoscenza che, con legge 22 maggio 2010, n. 73, il Parlamento ha proceduto alla conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.

In tale contesto, si richiama l'attenzione sul dettato di cui all'articolo 2, comma 2-ter del cennato decreto legge, con il quale è stata fornita una norma di interpretazione autentica, rispetto al dettato di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che recita: *"la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione"*.

Pertanto, come si evince dal su riportato articolo 88, l'autorizzazione o la licenza di pubblica sicurezza, può essere rilasciata esclusivamente al concessionario ed ai soggetti dallo stesso incaricati in forza dell'atto di concessione.

L'interpretazione oggi apposta dal legislatore con il citato art. 2, comma 2-ter (che recita: *"L'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"*), non innova la vigente formulazione dell'art. 88 del TULPS.

Da tale contesto normativo resta fermo, infatti, che i soggetti aggiudicatari di specifica concessione, al termine di pubbliche gare (gara del 2000, gara indetta ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e gara indetta ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito dalla legge 18 novembre 2008, n. 184 e successive modifiche), abilitati alla raccolta ed all'esercizio dei relativi giochi, mediante agenzie, negozi e corner, sono gli unici soggetti legittimati ad ottenere il rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 in esame, nonché i soggetti incaricati dai predetti.

La norma interpretativa si riferisce, invece, alle ipotesi di raccolta di giochi pubblici presso esercizi commerciali diversi da agenzie, negozi e corner, rimarcando l'impossibilità di disgiungere il regime autorizzatorio da quello concessorio, quest'ultimo elemento necessario ed imprescindibile per l'effettuazione e la raccolta, nel nostro Paese, di tutti i giochi pubblici.

Detta disposizione, ha quindi la finalità di chiarire che qualsiasi esercizio commerciale, seppur eventualmente fornito della licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S., non ha titolo all'attività di raccolta di gioco, se sfornito di apposita convenzione di concessione rilasciata dal Ministero competente e, quindi, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Tanto si rappresenta affinché codesti Uffici, nell'ambito di svolgimento dei propri compiti istituzionali possano assumere adeguate iniziative, coerenti con la novella legislativa, con le Forze dell'Ordine e con le Autorità di polizia locale.

Il Direttore
Antonio Tagliaferri